SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

07A00440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2006.

Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 31 dicembre 2006;

Visto il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2006, il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB per il recepimento delle predette direttive;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:

gli articoli 53, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* e d-*bis*), e 67, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, i quali dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

gli articoli 53, comma 2, e 67, comma 2, i quali stabiliscono che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia;

gli articoli 53, comma 2-*bis*, e 67, comma 2-*bis*, i quali stabiliscono che le disposizioni della Banca d'Italia aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi bancari possono prevedere la possibilità di utilizzare: *a)* le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti di tali soggetti e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia; *b)* sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche e i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

l'art. 59, comma 1, lettera *b)*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da «società finanziarie» per la definizione della nozione di queste ultime nell'ambito della disciplina del gruppo bancario;

l'art. 60, comma 1, lettera *b)*, in base al quale compongono il gruppo bancario la società finanziaria capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie;

l'art. 107, comma 2, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

l'art. 107, comma 2-*bis*, il quale stabilisce che le disposizioni della Banca d'Italia ai sensi del comma 2 dello stesso articolo prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possono utilizzare: *a)* le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del TUB; *b)* sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 7 dicembre 1991, n. 436154, recante «Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro - Presidente del CICR 22 giugno 1993, n. 242630, in materia di «Despecializzazione degli enti creditizi. Operatività a medio e lungo termine»;

Vista la Delibera CICR 12 gennaio 1994 in materia di «Patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari»;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I gruppi bancari, le banche e gli intermediari finanziari indicati nell'art. 8 sono tenuti a costituire e mantenere i requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio e ad osservare gli altri obblighi previsti dal presente decreto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, in conformità della normativa comunitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere che nei confronti di banche facenti parte di un gruppo bancario che rispetti i requisiti su base consolidata, si applichino regole prudenziali attenuate in materia di requisiti patrimoniali e di concentrazione dei rischi.

Art. 2.

Gruppo bancario

1. La Banca d'Italia individua le caratteristiche delle partecipazioni assunte da società, ai fini della qualificazione di queste come società finanziarie rilevanti per la disciplina del gruppo bancario, e stabilisce i criteri di rilevanza determinante dell'insieme delle controllate bancarie e finanziarie di una capogruppo finanziaria, ai fini della configurazione di un gruppo bancario, avendo riguardo alle esigenze di effettività dell'esercizio della vigilanza sul gruppo e su tutte le sue componenti e di limitazione degli oneri a carico dei soggetti vigilati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a:

a) evitare, in armonia con la disciplina comunitaria, la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione del ruolo di capogruppo bancaria e di società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera *v)* del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, in materia di conglomerati finanziari

b) consentire, in raccordo con la disciplina assicurativa, l'univoca individuazione della prevalenza delle partecipazioni di natura bancaria su quelle di natura assicurativa ai fini dell'inclusione della società di partecipazione nel gruppo bancario.

Art. 3.

Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte di esposizioni creditizie secondo metodologie di calcolo che tengono conto della rischiosità della controparte, della forma tecnica dell'esposizione, dell'impiego di tecniche di attenuazione del rischio.

2. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 le banche possono utilizzare le valutazioni del merito di credito espresse da soggetti esterni specializzati. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano, in armonia con la normativa comunitaria e tenendo conto delle indicazioni elaborate in sede europea, i requisiti di tali soggetti e le procedure per il riconoscimento a fini prudenziali delle valutazioni da essi espresse, prevedendo tra l'altro:

a) che gli stessi soggetti

siano persone giuridiche;

abbiano maturato un'esperienza significativa nell'attività di valutazione del merito creditizio;

abbiano un'elevata reputazione a livello internazionale ovvero dimostrino che un numero significativo di banche aventi sede in diverse aree del territorio nazionale intende impiegare i loro rating nell'ambito del metodo standardizzato;

assicurino l'accuratezza delle informazioni fornite, anche attraverso l'attestazione di un soggetto terzo;

approntino forme di adeguata pubblicità dei conflitti di interesse;

b) i casi in cui è ammesso l'impiego di rating rilasciati in assenza di richiesta da parte del soggetto valutato;

c) la possibilità di riconoscere un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio tenendo conto dell'istruttoria svolta in cooperazione con altre Autorità di vigilanza dell'Unione europea ovvero sulla base del riconoscimento effettuato da altra Autorità di vigilanza dell'Unione europea.

3. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono condizioni e requisiti giuridici, economici e organizzativi per il riconoscimento a fini prudenziali degli strumenti e delle tecniche che consentono di attenuare il rischio, determinando anche le modalità di riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni, e disciplinano le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali in relazione alle operazioni di cartolarizzazione.

5. Le banche aderenti a un sistema di tutela, istituito sulla base di un accordo contrattuale di protezione reciproca contro i rischi di illiquidità e di insolvenza allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse,

possono essere esentate dall'applicazione di requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni creditizie interne al sistema. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono i requisiti per l'esenzione e dettano condizioni volte ad assicurare la compatibilità di detti sistemi con la disciplina delle crisi bancarie e con l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

6. Il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso controparti bancarie si applica anche alle esposizioni di una banca o di un gruppo bancario nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 8, ovvero alle esposizioni da questi garantite.

7. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano a fini prudenziali le garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenendo conto della forma giuridica in cui tali soggetti sono costituiti e delle caratteristiche delle garanzie rilasciate.

Art. 4.

Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi connessi alle variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, dei corsi degli strumenti finanziari e del prezzo delle merci, nonché al regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari, valute o merci.

2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Art. 5.

Requisiti patrimoniali a fronte de i rischi operativi

I. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, inteso come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio legale. Le stesse disposizioni possono prevedere che l'utilizzo di differenti metodi regolamentari di determinazione dei requisiti sia condizionato a determinate caratteristiche dimensionali o di specializzazione operativa della banca o del gruppo bancario.

2. Per la determinazione dei requisiti patrimoniali di cui al comma 1 possono essere impiegati i dati raccolti e i modelli utilizzati dalla banca o dal gruppo bancario. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono requisiti organizzativi e quantitativi dei sistemi interni a tal fine impiegati e condizionano l'utilizzo degli stessi a fini prudenziali alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Art. 6.

Processo di controllo prudenziale

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'ambito e i requisiti del processo interno mediante il quale i soggetti di cui all'art. 1 valutano la propria adeguatezza patrimoniale complessiva, anche con riferimento a rischi diversi da quelli presidiati dai requisiti determinati ai sensi degli articoli precedenti. Le disposizioni tengono conto, a tal fine, delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità operativa delle banche e dei gruppi bancari e possono prevedere metodologie semplificate utilizzabili dagli intermediari di minori dimensioni e complessità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 stabiliscono la periodicità minima del processo di valutazione interna e disciplinano obblighi informativi verso la Banca d'Italia, al fine di consentire il riesame del processo e la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario, nonché l'adozione di provvedimenti specifici ai sensi degli articoli 53, comma 3, lettera *d)*, e 67, commi 1 e 2-*ter*, del TUB.

Art. 7.

Informativa al pubblico

1. La disposizioni di cui all'art. 1 disciplinano l'informativa da rendere al pubblico sulla situazione patrimoniale e di rischiosità, nonché sulle modalità impiegate per la gestione dei rischi, prevedendo modalità che favoriscano la fruibilità e comparabilità delle informazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 individuano gli obblighi di informativa al pubblico che costituiscono condizione per il riconoscimento a fini prudenziali dei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi, nonché delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere obblighi di informativa al pubblico in capo a banche e capogruppo, di rilevanti dimensioni, appartenenti a un gruppo bancario estero.

Art. 8.

Regime di vigilanza equivalente

1. Le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di vigilanza equivalente

a quello previsto per le banche ai sensi del presente decreto, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto della significatività delle diverse configurazioni di rischio degli intermediari in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di dettare per gli intermediari finanziari disposizioni specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano l'attività.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Banca d'Italia emana, altresì, disposizioni volte a realizzare, secondo criteri di gradualità, la convergenza dei limiti di concentrazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari con quelli applicabili alle banche.

Art. 9.

Succursali di banche extracomunitarie stabilite in Italia

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 stabiliscono nei confronti delle succursali in Italia di banche extracomunitarie l'applicazione dello stesso regime prudenziale previsto per le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario. La Banca d'Italia ha facoltà di esonerare, con disposizioni generali o particolari, da una o più regole prudenziali le succursali la cui attività è sottoposta nei rispettivi Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli previsti per le banche italiane, tenendo conto dei rapporti di reciprocità.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto:

gli articoli 5, 6, 7 e 8 della delibera CICR 12 gennaio 1994 di cui alle premesse;

il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993 di cui alle premesse;

il decreto del Ministro del Tesoro 7 dicembre 1991 di cui alle premesse.

2. Fino al 1° gennaio 2008, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che optano per il mantenimento del regime prudenziale regolato dalla delibera di cui al primo alinea del comma 1, continuano a essere efficaci le disposizioni ivi indicate e quelle in materia di rischi di mercato contenute nel provvedimento di cui al secondo alinea, unitamente alle relative istruzioni attuative della Banca d'Italia. Fino alla stessa data, a tali banche non si applicano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli da 3 a 7.

3. Al fine di realizzare condizioni di gradualità nell'applicazione del nuovo regime prudenziale, la Banca d'Italia può prevedere che continuino ad avere efficacia le disposizioni emanate ai sensi dei provvedimenti indicati nel comma 1, primo e secondo alinea.

4. Il presente decreto diviene efficace a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2006, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A00439

DECRETO 8 gennaio 2007.

Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 10 febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del tesoro è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul «conto di disponibilità», mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Ritenuta la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi in tale attività;

Decreta:

Art. 1.

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2007, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal dirigente generale capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della Direzione II»).

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse; le modalità di gestione del «conto disponibilità» di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2.

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di sopportare il minor costo, compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno finanziario 2007 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a tasso fisso tra il 50% e il 75%, e la quota di quelli indicizzati tra il 15% ed il 25%, mentre la quota dei titoli zero-coupon a medio termine non superi il 10%.

Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3.

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, la riduzione del costo complessivo dell'indebitamento compatibilmente con l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento.

Le operazioni di scambio e di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, citato in premessa, nonché le operazioni di concambio effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione, verranno disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal «Direttore della Direzione II».

Il Dipartimento del tesoro potrà procedere ad operazioni di rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di concambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4.

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si farà riferimento alla valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Art. 5.

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il «Direttore della Direzione II», inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. («International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association») che intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di «swap», nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6.

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5 nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal Direttore generale del Tesoro o per sua delega dal «Direttore della Direzione II».

Art. 7.

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, nel caso che le condizioni di mercato non consentano di ottemperare ai limiti posti dal presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A00446

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2006.

Approvazione del regolamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ENEA, ai sensi degli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 28 dicembre 1985.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, recante «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA», e, in particolare, l'art. 20, sul regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, l'art. 22, sulla competenza del Ministro ad approvare modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché l'art. 24, sui poteri del commissario straordinario dell'Ente, qualora nominato:

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 marzo 2006, n. 165, recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ai sensi del quale è istituito il Ministero dello sviluppo economico:

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Considerato che occorre adottare un atto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA n. 15 /2006/ C.S. del 3 maggio 2006, che integra e modifica lo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ENEA di cui all'ordinanza n. 2/2006/ C.S. del 24 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole reso in data 10 maggio 2006 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ENEA;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il regolamento relativo ai tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, contenuto nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO A

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali da parte dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ENEA

Art. 2
(Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'Allegato I che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riproduce nelle schede da 1 a 3, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate agli articoli 68, 71, 95, 98 e 112 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 .

2.I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Non si possono utilizzare i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, degli articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Allegato I

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'ENEA con attività di: a) reclutamento del personale, comprese quelle connesse al collocamento obbligatorio e a quello relativo ad appartenenti alle categorie protette; b) promozione della formazione, in particolare post universitaria, e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nella materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le Università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni; c) riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da causa di servizio e benefici derivanti da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.
2	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, consulenza ed assistenza legale
3	Ricerca scientifica, di base ed applicata

SCHEDA 1

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'ENEA con attività di:

a) reclutamento del personale, comprese quelle connesse al collocamento obbligatorio e a quello relativo ad appartenenti alle categorie protette;

b) promozione della formazione, in particolare post universitaria, e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori nella materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le Università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;

c) riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da causa di servizio e benefici derivanti da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Art. 112 d.lgs. n.196 del 2003: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 68 d.lgs. n. 196 del 2003: Benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni.

Art. 95 d.lgs. n. 196 del 2003: attività di formazione professionale, superiore o universitaria

Fonte normativa

Le disposizioni di legge, citate nella seguente parte descrittiva della "Fonte normativa", si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

L. n. 300 del 1970, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
D.lgs. n. 230 del 1995; "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
Cod. civ.;
D.lgs. n. 165 del 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
C.C.N.L.;
D. lgs. n. 151 del 2001, "Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53";
L. n. 336 del 1970, "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati";
L. n. 68 del 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
L. n. 104 del 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
D.P.R. n. 461 del 2001, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
L. n. 335 del 1995, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
D.P.R. n. 1124 del 1965, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
D.lgs. n. 626 del 1994, "Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi lavoro";
L. n. 53 del 2000, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
L. n. 19 del 1990, "Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti";
L. n. 49 del 1987, "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
L. n. 126 del 2004, Conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 66 del 2004, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.;
L. n. 958 del 1986, "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata" ;
L. n. 64 del 2001, "Istituzione del servizio civile nazionale";
D.P.R. n. 445 del 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
D.lgs. n.276 del 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. n. 30 del 2003";
D.P.C.M. n. 174 del 1994;
D.lgs. n. 61 del 2000, "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

D.lgs. n. 368 del 2001, "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

Tipo di dati sensibili trattati:

origine:	☑ razziale	☑ etnica	
convinzioni:	☑ religiose	☑ filosofiche	☑ d'altro genere
convinzioni:	☑ politiche	☑ sindacali	
stato di salute:	☑ patologie attuali	☑ patologie pregresse	☑ terapie in corso
	☑ dati relativi ai familiari		

vita sessuale ☑ dati relativi alla vita sessuale (esclusivamente rettifiche di attribuzione di sesso)

☑ **dati di carattere giudiziario** (art.4, comma 1, lett. E), d.lgs. n. 196 del 2003)

Operazioni eseguite:

Raccolta

presso gli interessati ☑

presso terzi ☑

Elaborazione

In forma cartacea ☑

con modalità informatizzata ☑

Altre operazioni ordinarie ☑

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

A) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi (INPDAP, INPS, INAIL) ed alle autorità locali di pubblica sicurezza per fini assistenziali e previdenziali e per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro; agli uffici competenti per il collocamento mirato per l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili; all'INAIL per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965; agli organi preposti all'accertamento e al riconoscimento della causa di sevizio e dell'equo indennizzo e dell'inabilità al lavoro non dipendente da causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001; all'INPDAP in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della l. n. 335/1995;

B) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lgs. n. 165 del 2001);

C) alle organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi, nonché delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

D) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300 del 1970 e CCNL) e di controllo;

E) all'ISPESL (ex art. 70 d.lgs. n. 626 del 1994 e art. 90, comma 4, d.lgs. n. 230 del 1995);

F) per incidenti con esposizione lavorativa a rilevanti radiazioni ionizzanti: nel caso di diagnosi di malattia professionale, all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio; nel caso di neoplasie ritenute causate da radiazioni ionizzanti, all'ISPESL copia della documentazione prescritta (ex art.92, comma 2 e 3 d.lgs. n. 230 del 1995);

G) agli enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);

H) al Ministero economia e finanze nello svolgere funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del d.m. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 600);

I) alle amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compresi quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza, a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione), nonché per l'assegnazione di borse di studio. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali, di legge o regolamentati da altri organismi previdenziali e assistenziali (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, equo indennizzo, attività di aggiornamento e formazione).
Per quanto concerne la concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici , agevolazioni, elargizioni ed altri emolumenti, i dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, nonché dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui alle disposizioni in materia di politiche sociali(l'art. 80, l. n. 388/2000 – finanziaria 2001 e successive).
I dati per la gestione dei diversi istituti contrattuali sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'ente. Possono essere raccolti dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici previsti dalla legge o dal CCNL. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta, motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati relativi alle convinzioni filosofiche o di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. I dati relativi alle origini razziali ed etniche possono venire in considerazione in ipotesi di assunzioni o benefici riservati a particolari categorie di lavoratori (profughi, rifugiati, ex combattenti od orfani di particolari categorie). Vengono effettuate comunicazioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tali operazioni sono finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000.

SCHEDA 2

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale. Consulenza ed assistenza legale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

art. 71 d. lg. 196 del 2003, c. 1, l. b): Attività volte a far valere il diritto di difesa.

Fonte normativa

Le disposizioni di legge, citate nella seguente parte descrittiva delle "fonti normative", si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Cod. civ.;
Cod. proc. civ.;
Cod. pen.;
Cod. proc. pen.;
C.C.N.L.;
Legislazione speciale di settore nelle materie relative alla gestione del personale alla contrattualistica, all'evidenza pubblica, al risarcimento del danno;
L. n. 1034 del 1971, "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali".

Tipo di dati sensibili trattati:

origine:	☑ razziale	☑ etnica	
convinzioni:	☑ religiose	☑ filosofiche	☑ d'altro genere
convinzioni:	☑ politiche	☑ sindacali	
stato di salute:	☑ patologie attuali	☑ patologie pregresse	☑ terapie in corso
	☑ dati relativi ai familiari		
vita sessuale	☑ dati relativi alla vita sessuale		

☑ **dati di carattere giudiziario** (art.4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196 del 2003)

Operazioni eseguite:

Raccolta

presso gli interessati	☑
presso terzi	☑

Elaborazione

In forma cartacea	☑
con modalità informatizzata	☑

Altre operazioni ordinarie ☑

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Avvocatura di Stato (difesa in giudizio dell'ente), uffici giudiziari e ai suoi organi ausiliari (art. 650 cod.pen.), organismi di p.s. e di p.g. (art.55 e ss. cod.pen.), Corte dei Conti (LL. nn. 19 e 20 del 1994), professionisti esterni (per un'eventuale attribuzione di incarico di difesa ovvero nell'ambito di indagini difensive), istituti di previdenza ed assistenza (contenziosi in materia di infortuni, malattie professionali, pensioni e indennità connesse)

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti anche presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'ente). Gli stessi dati possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, a professionisti esterni per un'eventuale attribuzione di incarico; agli istituti di previdenza e assistenza; al consulente della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase stragiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

SCHEDA 3

Denominazione del trattamento

Ricerca scientifica, di base ed applicata

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

art. 98, comma 1, lett. c, d.lgs. n.196 del 2003: per scopi scientifici.

Fonte normativa

Le disposizioni di legge, citate nella seguente parte descrittiva della **"fonti normative"**, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

art. 9 Cost.;
D.lgs. n. 257 del 2003, "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137";
D.lgs. n. 230 del 1995; "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";
D.lgs. n. 502 del 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. n. 421 del 1992";
Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (All. A4 al D.lgs. n. 196 del 2003)

Tipo di dati sensibili trattati:

stato di salute: ☑ patologie attuali ☑ patologie pregresse ☑ terapie in corso
☑ dati relativi ai familiari

Operazioni eseguite:

Raccolta

presso gli interessati ☑
presso terzi ☑

Elaborazione

in forma cartacea ☑
con modalità informatizzata ☑

Altre operazioni ordinarie ☑

Particolari forme di elaborazione:

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Università, istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti.

Università, istituzioni e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi storici o scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati.

In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Trattamento di dati sensibili, relativi allo stato di salute, nell'ambito di attività di ricerca scientifica, di base ed applicata:

- per la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti nei settori dell'ambiente e delle tecnologie ed applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, nonché delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente;

- per fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza.

Le attività riguardano principalmente: a) studi sulle basi biologiche della suscettibilità individuale alle radiazioni ionizzanti ed agenti tossici per l'identificazione di nuovi indicatori prognostici, di biomarcatori di suscettibilità individuale alla cancerogenesi organo-specifica e per lo sviluppo di nuove tecnologie e reagenti; b) studi di epidemiologia ambientale volti a caratterizzare e interpretare le relazioni tra l'ambiente e la salute umana; c) realizzazione e aggiornamento della Banca Dati Statistica Epidemiologica ENEA per la valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti in diversi contesti territoriali al fine di caratterizzare e interpretare le relazioni tra l'ambiente e la salute umana.

In conformità con le indicazioni del Codice deontologico di settore, allegato A4 del D.lgs. n. 196/2003, per ciascun progetto o studio di ricerca sono individuati i dati personali sensibili trattati, le operazioni concretamente eseguite, i ricercatori di volta in volta designati incaricati o responsabili dei trattamenti. In relazione alle modalità dei trattamenti, di norma, i dati personali sensibili utilizzati sono raccolti in forma anonima; nei casi, eccezionali, nei quali sia necessario l'abbinamento temporaneo e motivato per iscritto nel progetto di ricerca al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato, prima di subire ulteriori trattamenti, i dati personali sensibili vengono rigorosamente resi anonimi dai ricercatori dell'ente secondo protocolli di sicurezza, condivisi con gli eventuali partners della specifica ricerca, ed in conformità alle indicazioni del predetto codice deontologico.

07A00478

DECRETO 21 dicembre 2006.

Annullamento del decreto di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Politor Service Soc. Coop. a r.l.», in Taranto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale n. 439/2006 in data 25 ottobre 2006, con il quale la coop. «Politor Service Soc. Coop. a r.l.» - Soc. Coop. a r.l., con sede in Taranto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Francesco De Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 87/06 del 7 luglio 2006, con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato il fallimento della nominata cooperativa;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 439/2006 in data 25 ottobre 2006, con il quale è stato disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2007.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di pisello al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varietà stessa, si rendeva necessaria un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione dell'11 dicembre 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive della varietà sotto riportata, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, è rinnovata fino al 31 dicembre 2008:

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo
pisello a grano rugoso	601	Meraviglia di Kelvedon	20.06.1977	16.02.2000

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A00363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2005. (Deliberazione n. 142/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la montagna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003) che alla Tabella D ha previsto, per l'anno 2005, uno stanziamento del Fondo pari a 20.000.000 euro;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005) che alla Tabella D ha ulteriormente finanziato il Fondo, per l'anno 2005, per un importo pari a 11.000.000 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presente nella ripartizione del Fondo;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1994), concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della citata legge n. 97/1994;

Considerato che il CTIM ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna 2005, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali concernente i criteri di riparto e la relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2005;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alla proposta del Ministro degli affari regionali;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 19 ottobre 2006;

Considerato che è stata assegnata per l'anno 2005, nel pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, la somma complessiva di 31.000.000 euro, attribuita al Fondo nazionale per la montagna;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2005, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1 dell'estensione del territorio montano;

1.2 della popolazione residente nelle aree montane;

1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4 del reddito medio pro-capite;

1.5 del livello dei servizi;

1.6 dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato, per l'anno 2005, il piano di riparto della somma complessiva di 31.000.000 euro, di cui alla colonna B della predetta tabella, tra le regioni e le province autonome.

Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato: PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 3

ALLEGATO

Fondo nazionale montagna – anno 2005

REGIONE	COLONNA A Quota di riparto (%)	COLONNA B Assegnazione (euro)
PIEMONTE	6,75	2.092.500,00
VALLE D'AOSTA	1,47	455.700,00
LOMBARDIA	6,34	1.965.400,00
P.A. BOLZANO	5,10	1.581.000,00
P.A. TRENTO	3,74	1.159.400,00
VENETO	2,98	923.800,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1,96	607.600,00
LIGURIA	2,73	846.300,00
EMILIA-ROMAGNA	4,47	1.385.700,00
TOSCANA	5,31	1.646.100,00
UMBRIA	3,94	1.221.400,00
MARCHE	3,43	1.063.300,00
LAZIO	4,98	1.543.800,00
ABRUZZO	5,18	1.605.800,00
MOLISE	2,18	675.800,00
CAMPANIA	7,74	2.399.400,00
PUGLIA	3,17	982.700,00
BASILICATA	4,77	1.478.700,00
CALABRIA	8,87	2.749.700,00
SICILIA	6,02	1.866.200,00
SARDEGNA	8,87	2.749.700,00
Totale	**100,00**	**31.000.000,00**

07A00321

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del P.R.A. di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalla disposizioni di seguito riportate

Dispone:

E' accertata la chiusura dell'Ufficio dell A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 29 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 22 dicembre 2006, n. 1260/pra, ha comunicato che a causa di un'assemblea del personale della giornata del 29 dicembre 2006 l'Ufficcio provinciale sarebbe rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

La Procura generale della repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 8653/APC/06 del 28 dicembre 2006, a confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 51/2007 del 2 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera A del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, e disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia dell'entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 4 gennaio 2007

Il direttore regionale: MOLÈ

07A00269

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 20 dicembre 2006 a seguito di «assemblea del personale».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano non ha operato nel suddetto giorno per «assemblea del personale»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio con decreto del 18 dicembre 2006, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 5630/2.1.S. del 22 dicembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A00301

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 20 dicembre 2006 a seguito di «assemblea del personale».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «assemblea del personale»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio con decreto del 16 dicembre 2006, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 5631/2.1.S. del 22 dicembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A00302

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria, a causa della partecipazione del personale ad assemblea, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8465/APC/06 (14.4) del 18 dicembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot.n.SP/GB/1140/2006 del 27 dicembre 2006.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00241

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Asti in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti, a causa della partecipazione del personale ad assemblea, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8463/APC/06 (14.4) del 18 dicembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1137/2006 del 27 dicembre 2006.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 gennaio 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00242

DECRETO 3 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta

il mancato funzionamento, in data 20 e 21 dicembre 2006, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalle note del 15 dicembre 2006, prot. n. 2185 e del 19 dicembre 2006, prot. n. 1514/P/R dell'Ufficio ACI di Salerno che segnalavano che, a causa di assemblee del personale indette dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU aziendali, in data 20 e 21 dicembre 2006, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 21 dicembre 2006, n. 5324, ha preso atto che gli sportelli del pubblico registro automobilistico non avrebbero funzionato in tali date, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni ai direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A00303

DECRETO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio A.C.I. di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta

l'irregolare funzionamento, in data 20 dicembre 2006, dell'ufficio A.C.I. di Caserta.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla nota del 12 dicembre 2006, protocollo n. 1727 dell'ufficio A.C.I. di Caserta che segnalavano che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali e dalle RSU aziendali, in data 20 dicembre 2006, l'ufficio sarebbe rimasto parzialmente chiuso al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 14 dicembre 2006 n. 47/2006 Af.Civ., ha preso atto che gli sportelli del Pubblico registro automobilistico, avrebbero funzionato irregolarmente in tale data, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1), regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 gennaio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A00359

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Uffico provinciale di Venezia-Mestre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica, Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 2180 del 19 dicembre 2006, e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, a causa di assemblea del personale avvenuta il 20 dicembre 2006.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Venezia-Mestre, con nota del 15 dicembre 2006, protocollo n. 1618/A, ha comunicato la chiusura al pubblico per l'intera giornata del 5 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00360

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Uffico provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica, Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 2179 del 19 dicembre 2006, e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, a causa di assemblea del personale avvenuta il 20 dicembre 2006.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, con nota del 18 dicembre 2006, protocollo n. 2559/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico dalle ore 8 alle 12,30, del giorno 20 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00361

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Uffico provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica, Corte di appello di Venezia, trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 2163 del 18 dicembre 2006, e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Padova, nel giorno 20 dicembre 2006, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Padova, con nota del 15 dicembre 2006, protocollo n. 3937/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico per il giorno 20 dicembre 2006 a causa di una assemblea del personale.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00362

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio A.C.I. di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento, in data 20 dicembre 2006, dell'ufficio A.C.I. di Napoli.

Motivazioni.

Con telegramma, inviato in data 20 dicembre 2006 l'ufficio A.C.I. di Napoli segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del Pubblico registro automobilistico, in pari data, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 9 gennaio 2007, n. 1/2007, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 20 dicembre 2006.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 gennaio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A00357

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio A.C.I. di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento,in data 20 dicembre 2006, dell'ufficio A.C.I. di Avellino.

Motivazioni.

Con nota del 21 dicembre 2006, protocollo n. 1936/Pra, l'ufficio A.C.I. di Avellino segnalava che, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli del Pubblico registro automobilistico, in data 20 dicembre 2006, non avevano aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 14 dicembre 2006, protocollo n. 46/2006, preventivamente informata dall'A.C.I., ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento del predetto ufficio. Con successiva nota dell'8 gennaio 2007 di pari protocollo precisava che, visto che gli sportelli del Pubblico registro automobilistico erano rimasti chiusi al pubblico, richiedeva l'emanazione del presente decreto di sospensione dei termini di adempimento agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 20 dicembre 2006.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al Pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 gennaio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A00358

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara, a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8537/APC/06 (14.4) del 21 dicembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/29/2007 del 4 gennaio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00411

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni:

l'Ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano Cusio Ossola, a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8540/APC/06 (14.4) del 21 dicembre 2006, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/28/2007 del 4 gennaio 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 10 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00412

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 29 novembre 2006, numero 10343 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Padova, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni dall'11 al 16 dicembre 2006, dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova.

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova è da attribuirsi al trasloco nella nuova sede di via Turazza, 39;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 15 dicembre 2006, prot. n. 50427/06;

Decreta:

E' accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Padova nei giorni dall'11 al 16 dicembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIARRATANA

07A00353

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2007.

Nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2498).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private ed in particolare l'art. 331 concernente la procedura ed i criteri per la nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII, capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Sentite, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la sussistenza, in capo ai membri designati, dei requisiti di legge;

Vista la delibera assunta nella riunione del Consiglio del 15 gennaio 2007, con la quale sono state approvate le nomine dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

avv. Luciano Infélisi, Presidente;

avv. Michele Greco, esperto in materia assicurativa;

dott. Arrigo Nobile, esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 3.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP, è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità ed è efficace a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 gennaio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A00480

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 gennaio 2007, n. **1**.

Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre 2006.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto
Servizi di controllo interno
Centri di responsabilità amministrativa
Direzioni generali
Alle Amministrazioni autonome
Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e p.c.
Alla Corte dei conti
Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'Istituto nazionale di statistica
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale Sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità gestionali della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (relativi all'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi sostenuti, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le amministrazioni centrali hanno come riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella Tabella *B*, allegato al decreto legislativo medesimo — così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 — che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del secondo semestre 2006 si effettua, analogamente all'anno precedente, in sintonia con le previsioni di budget, secondo la logica completa della contabilità economica: per natura di costo delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

Si segnala, al riguardo, la circolare n. 36 del 21 novembre 2005 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280, del 1° dicembre 2005, serie generale — con la quale vengono fornite istruzioni relativamente alla corretta rilevazione dei costi dal punto di vista funzionale.

I Centri di costo di ciascuna amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet e costituiscono, come è noto, la base di riferimento del Sistema di contabilità economica.

In proposito si evidenzia che la riforma organizzativa delle amministrazioni centrali dello Stato prevista dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», impatta fortemente sull'insieme dei Centri di costo, soprattutto riguardo ai nuovi Ministeri istituiti con i predetti provvedimenti

legislativi. Pur considerando che il relativo processo attuativo vedrà la sua definizione nell'anno 2007, tuttavia, occorre considerarne gli effetti che ricadono anche sulla rilevazione dei costi relativi al secondo semestre dell'anno 2006.

In relazione a quanto precede, pertanto, nell'allegata nota tecnica vengono fornite apposite specifiche istruzioni alle Amministrazioni interessate dalla ridefinizione delle strutture, delle competenze e delle funzioni ministeriali.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, in particolar modo nelle strutture organizzate su base dipartimentale, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare di tale Centro, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti Centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

Nella presente fase di rilevazione, inoltre, ogni Centro di responsabilità provvede all'inserimento, per l'intero anno, delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e contabilità finanziaria.

Per procedere alla rilevazione dei costi del II semestre, i Centri di costo faranno riferimento oltre che al manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, in un quadro di unitarietà e stabilità metodologica e contabile della rilevazione dei costi in ambito amministrativo pubblico, anche alle indicazioni riportate nella nota tecnica (allegato 1 alla presente circolare).

Nella nota tecnica, sono contenute le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, la rappresentazione del processo contabile e le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2006 con il rendiconto generale dello Stato (art. 11, decreto legislativo n. 279/1997).

4. Il Sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili dalle amministrazioni tramite la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche della rilevazione dei costi verranno poste a base di riferimento per la costruzione del budget economico e del bilancio finanziario di previsione per il 2008.

A tale riguardo si segnala l'importanza della tempestività nell'inoltro dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, allo scopo, anche, di poter approntare le apposite tabelle utilizzabili dalle singole amministrazioni nell'ambito del successivo processo di formazione del bilancio di previsione.

5. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente la trasmissione telematica dei dati rilevati dai Centri di costo deve avvenire nel rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel calendario, al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti connessi alla trasmissione degli elaborati alle amministrazioni e alla presentazione del relativo documento al Parlamento.

In relazione a quanto già esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione alle disposizioni della circolare di indirizzo n. 6/2000 e delle successive circolari operative - anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web (tel. numeri. 06/4761-4081/4613/4698/4699; fax numeri 06/4761-4765/6421; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

In proposito, al fine di facilitare gli operatori delle amministrazioni, soprattutto, coloro che saranno coinvolti nell'utilizzo del Sistema informativo di contabilità economica, si segnala che è stato realizzato uno specifico corso di formazione a distanza, in autoaddestramento (WBT - Web Based Training), per l'acquisizione delle complessive conoscenze sulle funzionalità del Sistema stesso.

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica — accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it — che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI
II SEMESTRE 2006

CALENDARIO

E

NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato, a partire dalla data di apertura del Sistema che sarà indicata sul sito di Contabilità Economica, procederanno all'inserimento dei dati economici relativi al II semestre 2006 ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione e degli altri allegati, ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, inderogabilmente entro il **6 febbraio 2007.**

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare ed approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno all'inoltro all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti, inderogabilmente entro il **9 febbraio 2007**.

Successivamente all'analisi e all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare i documenti concernenti la rilevazione dei costi dell'anno 2006 delle singole Amministrazioni, per ciascun Centro di costo, sul Portale di Contabilità Economica e predisporrà l'apposito documento, relativo allo Stato, da presentare al Parlamento.

SEZIONE PRIMA
INDICAZIONI GENERALI SULLA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2006

1. Regole e principi contabili da applicare

Le Amministrazioni centrali dello Stato, per la rilevazione dei costi del II semestre 2006, hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e il connesso Piano dei conti, che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, è necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi, in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

A tale proposito il **Manuale dei principi e delle regole contabili** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, per quanto riguarda i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica analitica.

Il Manuale ed il Piano dei conti possono essere consultati sul portale di contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet **www.rgs.mef.gov.it** (scegliendo "Contabilità Economica"), oppure tramite la Home Page del sito **www.mef.gov.it**. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

Per l'acquisizione delle conoscenze sulle funzionalità del Sistema, sugli aspetti normativi, metodologici e di processo è stato predisposto un corso di formazione a distanza, utilizzabile attraverso la rete Internet (*WBT – Web Based Training*), resa disponibile, agli utenti autorizzati, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato **(www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it)**

2. Strutture organizzative di riferimento e ristrutturazione organizzativa disposta con D.L. 18 maggio 2006 n. 181

Nel Sistema di Contabilità economica dello Stato, la base di riferimento dal punto di vista organizzativo è costituita, come noto, dal sistema dei **Centri di costo**, i quali, in base al D.Leg.vo 279/97, *"sono individuati in coerenza con il sistema dei Centri di responsabilità amministrativa dell'Amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione"* (art. 10, comma 4).

In sede di rilevazione dei costi del II semestre, di norma, le strutture organizzative di riferimento, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, dovrebbero essere le stesse utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e la revisione del budget dello stesso anno

Nel corso del 2006 è intervenuta una profonda riforma organizzativa delle Amministrazioni centrali dello Stato attuata, subito dopo l'avvio della corrente legislatura, con il **Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181** convertito, con modifiche, nella **Legge 17 luglio 2006 n. 233**, riportante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*".

La riorganizzazione dei Ministeri, che sono passati **da 14 a 18**, è intervenuta in un contesto già in forte evoluzione da diversi anni; particolarmente rilevante, a tal proposito, è stato il precedente riordino generale disposto con D.L.vo n. 300/99 e successive modificazioni, finalizzato alla razionalizzazione delle strutture per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni di ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda la rilevazione dei costi del II semestre 2006 occorre considerare che il legame fra Centri di costo e Centri di responsabilità amministrativa (art. 10 comma 4 D.Leg.vo 279/97) **impone di procedere ad una rilevazione in coerenza con la struttura dei Centri di responsabilità amministrativa adottata per il Rendiconto Generale dello Stato 2006;** conseguentemente i **Ministeri <u>interessati</u> dalla citata ristrutturazione organizzativa** concorderanno con il Servizio analisi dei costi e dei rendimenti le modalità da seguire in relazione ai singoli provvedimenti amministrativi adottati. In particolare verranno concordate le possibili modalità di riclassificazione dei dati del consuntivo 1° semestre forniti secondo le vecchie strutture.

Tutti gli altri Ministeri procederanno alla rilevazione con riferimento alle stesse strutture organizzative del 1° semestre.

Qualsiasi altra variazione dei Centri di costo che non dipenda dalla riorganizzazione in oggetto dovrà essere, in ogni caso, tempestivamente concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

3. Modalità operative per effettuare la rilevazione

La rilevazione dei costi del II semestre 2006 viene effettuata:

- per Centro di costo;
- per natura di costo, utilizzando, come per il I semestre, **<u>le voci di terzo livello del Piano dei conti</u>**, ad eccezione delle voci relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al secondo livello; la descrizione dettagliata delle voci di terzo

livello è contenuta sia nel Piano dei conti che nel Manuale dei principi e delle regole contabili, alla sezione denominata "Regole e criteri contabili analitici per voci del Piano dei conti", a cui si rimanda;

- per Missioni Istituzionali.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di Contabilità economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai Centri di costo, alle innovazioni evidenziate nei paragrafi successivi.

3.1. Modalità di rilevazione del costo del personale

Allo scopo di affinare le rilevazioni relative all'utilizzo di risorse umane e per dare distinta evidenza alle componenti ordinarie e straordinarie delle *Retribuzioni*, anche per la Rilevazione dei costi del II semestre 2006 viene confermata la distinzione, già applicata per il Budget rivisto 2006, fra costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica/Centro di responsabilità amministrativa e costo ORARIO del lavoro straordinario.

Il **costo medio annuo del lavoro ordinario,** si compone del costo medio delle competenze fisse, del costo medio delle competenze accessorie (escluso lo straordinario) e dei contributi a carico dell'Amministrazione.

In particolare, il **costo medio delle competenze fisse**, elaborato dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed eventualmente modificato dalle Amministrazioni nella precedente fase di consuntivo del I semestre e revisione del budget 2006, è preimpostato nel Sistema di Contabilità Economica e non è modificabile.

Il **costo medio delle competenze accessorie** (escluso lo straordinario) è preimpostato a sistema con i dati trasmessi dalle Amministrazioni nella precedente fase di consuntivo del I semestre e revisione del budget 2006, ed è modificabile.

Il costo ORARIO del lavoro straordinario – non modificabile - è altresì preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, ed è corrispondente al compenso orario tabellare.

I contributi a carico dell'Amministrazione sono calcolati automaticamente dal sistema, sia sul costo medio del lavoro ordinario che sul costo del lavoro straordinario.

Per maggiori dettagli sui dati preimpostati, sulle modalità di modifica degli stessi da parte degli Uffici del personale e, in generale, sul processo di inserimento dei costi medi del personale si rimanda alla successiva Sezione seconda.

3.2. Canoni di locazione degli immobili concessi in locazione all'Agenzia del Demanio

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art 4 della legge n. 410/2001, hanno versato all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici, devono rilevare tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggi, locazioni e leasing").

In apposita tabella, pubblicata sul portale, sono individuate le Amministrazioni interessate ed i capitoli di riferimento.

3.3. Incremento del valore dei buoni pasto

Come già segnalato nella precedente fase di Rilevazione dei costi del I semestre 2006, in seguito all'applicazione dell'ultimo CCNL per il comparto Ministeri il valore unitario nominale del buono pasto è stato portato a 7 €.

Il DPR 917/86 stabilisce che il buono pasto giornaliero non è considerato reddito da lavoro dipendente fino ad un valore unitario pari a 5,29 €; conseguentemente il valore eccedente tale cifra dovrà essere assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e dell'Amministrazione; queste ultime, in particolare, costituiscono parte del costo del buono pasto.

Per quanto sopra specificato al valore del Buono pasto occorre aggiungere gli oneri previdenziali e l'Irap. Pertanto, il costo effettivo unitario del buono pasto che i centri di costo devono considerare per il 2006 è pari ad € 6,47.

Tale importo è determinato considerando:

- il valore unitario di acquisto dei buoni pasto risultante dalla Convenzione stipulata da Consip per le Amministrazioni Pubbliche;
- la quota di oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione sul valore unitario di acquisto eccedente i 5,29€.

4. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale di contabilità economica** è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione.

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

5. Altre informazioni richieste alle Amministrazioni

Si riportano di seguito alcuni punti su cui porre particolare attenzione nella rilevazione dei costi del II semestre 2006.

5.1 Compilazione "Nota illustrativa"

Gli Uffici del personale, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità compilano l'apposita **Nota illustrativa** disponibile, in formato elettronico, sul portale di contabilità economica al fine di fornire qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità, la comprensione e la successiva analisi dei dati esposti.

5.2 Riconciliazione

I Centri di responsabilità amministrativa, attraverso i loro referenti, hanno il compito di fornire, nella presente fase di rilevazione dei costi, le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e contabilità finanziaria per tutti i Centri di costo sottostanti, **relativamente all'intero anno**. Il dettaglio delle informazioni sulla riconciliazione da inserire nel portale di contabilità economica, viene riportato nella sezione seconda, paragrafo n. 5.1 della presente Nota tecnica.

SEZIONE SECONDA
I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2006

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi, ossia:

- l'*inseritore dell'Ufficio del personale*, che, esamina il costo medio annuo delle competenze fisse del lavoro ordinario, distinto per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, preimpostato a sistema con i dati elaborati dall'IGOP della Ragioneria Generale dello Stato ed eventualmente modificati nella rilevazione del I semestre 2006, effettua la conferma o ne chiede l'eventuale ulteriore modifica ed inserisce i valori relativi alle competenze accessorie;

- il *responsabile dell'Ufficio del personale*, che controlla i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, ed effettua la validazione; tale funzione, essendo propedeutica all'attività delle strutture organizzative di riferimento, deve essere completata entro tempi utili al fine di consentire lo svolgimento delle successive fasi del processo nei tempi prefissati;

- l'*inseritore del Centro di costo*, che immette i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al II semestre 2006 e compila le relative Note illustrative;

- il *titolare del Centro di costo*, che controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e procede alla loro validazione;

- il *referente del Centro di responsabilità amministrativa*, che, oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, inserisce e valida le informazioni per la riconciliazione.

- il *referente* dell'*Ufficio Centrale del Bilancio (UCB),* che controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità dell'Amministrazione di riferimento, per

verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite sia nel Manuale che nella presente circolare ed effettua l'approvazione degli stessi;

- l'*Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB)* della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e dai Centri di Responsabilità, approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione del documento da presentare al Parlamento e delle relative tabelle da pubblicare sul portale di contabilità economica, a disposizione delle Amministrazioni.

* * *

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi del processo di rilevazione dei costi del II semestre, per le quali ci si avvale delle consuete schede informatizzate.

A tale proposito si precisa quanto segue:

- i costi complessivi sostenuti nell'anno 2006 sono automaticamente calcolati dal Sistema dopo l'inserimento dei dati del II semestre;
- i costi del I semestre sono riportati nelle procedure di rilevazione del II semestre in sola visualizzazione e, quindi, non modificabili.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del personale

Come è ormai consuetudine, alla rilevazione del costo del personale si applica la distinzione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario.

Il costo medio ANNUO del lavoro ordinario, è composto dal valore medio annuo delle competenze fisse e dal valore medio annuo delle competenze accessorie. Il valore medio annuo delle competenze fisse sarà preimpostato, nel Sistema di Contabilità Economica, secondo i dati forniti dall'IGOP ed eventualmente modificati nella rilevazione del I semestre 2006.

2.1 Determinazione del valore medio annuo del lavoro ordinario

Di seguito si espongono in forma dettagliata tutte le componenti del costo medio annuo del lavoro ordinario

VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE FISSE	Il valore include le componenti fisse di retribuzione al netto dei contributi previdenziali a carico dell'amministrazione, che sono: 1. *Stipendio tabellare* 2. *Indennità Integrativa Speciale (IIS)* 3. *13ª mensilità* 4. *retribuzioni di anzianità e altri assegni fissi ad personam* 5. *Indennità fisse (diverse da comparto a comparto, per il comparto Ministeri prende il nome di Indennità di amministrazione)* **Tutti i valori sono preimpostati, tranne che per le qualifiche non contemplate nei CCNL e nelle norme regolamentari** (*ad esempio: Ministro, Sottosegretario, Dirigente I fascia con incarico di Capo*

	Dipartimento o Direttore Generale, personale con contratto a tempo determinato, ecc). Occorre tuttavia evidenziare **che tali valori (stipendio, IIS, 13° mensilità, RIA ed indennità fisse) oltre ad essere preimpostati, sono immodificabili e potranno essere solo visualizzati dagli uffici del personale attivando l'apposito pulsante sullo schermo. I valori preimpostati sono quelli forniti dall'IGOP sulla base dei contratti vigenti e dei consuntivi degli ultimi esercizi, tenendo conto delle eventuali rettifiche apportate dagli Uffici del personale in occasione della rilevazione dei costi del I semestre 2006.** **Solo in casi eccezionali l'IGPB potrà, previa motivata richiesta, autorizzare la modifica dei suddetti valori.** **Per la verifica dei valori preimpostati, le Amministrazioni potranno avvalersi, come di consueto, dei dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel II semestre 2006 (flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - dell'IGOP - Ragioneria Generale dello Stato).** **Le informazioni in oggetto, sono visualizzabili nell'apposita funzione del profilo "ufficio del personale" nel menù "interrogazioni" denominata "Flussi mensili di spesa".**
+	
VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE	Include le componenti di retribuzione diverse da quelle sopra elencate per le competenze fisse, ad eccezione dello straordinario, che è trattato a parte (**ad esempio** vi rientrano, per il comparto Ministeri, il *Fondo Unico di Amministrazione – FUA- , la retribuzione di risultato dei dirigenti o,* per il comparto forze armate *l'indennità di Rischio, Indennità Operativa, ecc.).* Il valore è preimpostato con i dati inseriti dall'Amministrazione per il consuntivo del I semestre 2006 ed **è modificabile;** sarà cura degli Uffici del personale delle Amministrazioni verificarne la correttezza e confermare o modificare gli importi al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, che verranno automaticamente calcolati dal sistema.
+	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Aggiunti automaticamente dal sistema sulla base delle aliquote previste dalla legge
=	
COSTO MEDIO ANNUO LAVORO ORDINARIO	Calcolato automaticamente dal sistema.

L'operazione in oggetto sarà effettuata attraverso le apposite schede visualizzabili dall'utente dell'Ufficio del personale, con profilo di inseritore, una volta selezionato il Centro di responsabilità amministrativa ed il comparto di interesse.

Al fine di salvaguardare l'omogeneità e la coerenza dei dati di costo non si dovrà tenere conto, nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica, degli eventuali maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti già scaduti, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima dei relativi incrementi di costo.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni, nel sistema informativo, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale, che in presenza di scostamenti del valore unitario medio annuo del costo del lavoro superiore al 5% rispetto al corrispondente valore inserito in sede di Consuntivo I semestre e di Budget rivisto 2006, non consentirà la prosecuzione degli inserimenti se non previa indicazione, in una apposita nota, delle relative motivazioni.

2.2 Valore orario delle retribuzioni straordinarie

Il valore ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP della Ragioneria Generale dello Stato, secondo il corrispondente valore orario tabellare dello straordinario risultante dai Contratti Collettivi nazionali in vigore oppure scaduti ma non ancora rinnovati;
- non è modificabile;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i Centri di responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

* * *

Per ulteriori approfondimento sul processo esposto si rimanda al **corso *on line*** di auto-addestramento per il profilo **"inseritore dell'ufficio del personale"**, a cui si accede dall'area riservata del portale di Contabilità Economica.

3. Attribuzioni del Centro di costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** all'inserimento dei costi dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i propri costi.

Nella presente fase di rilevazione **non sarà possibile eliminare** le Missioni Istituzionali utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione del budget 2006, mentre sarà possibile aggiungere altre Missioni che non erano state incluse precedentemente.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel II semestre, incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del II semestre, per posizione economica (senza indicazione della Missione Istituzionale);
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel II semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica rilevati dal Centro di costo, per semestre e per l'intero anno 2006.

Il Sistema provvederà automaticamente ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario, effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[1].

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al Manuale dei principi e delle regole contabili.

3.3 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti"), per Missione Istituzionale

Al termine delle operazioni precedenti, il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci di terzo livello del Piano dei conti diverse da "Personale" e "Ammortamenti", con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate.

Per facilitare il calcolo della quota di costi indiretti rispetto a ciascuna Missione Istituzionale, è presente una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nell'area riservata del portale, per la Rilevazione dei costi del II semestre 2006.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e, per i Centri di costo che decidessero di utilizzarla, consente di:

- effettuare la scelta di alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare i costi;
- procedere all'inserimento dei costi che il Centro ha sostenuto nel corso del II semestre 2006, per voce del Piano dei conti;

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che abbiano concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al Sistema di contabilità economica tramite file, esposta nella sezione prima, paragrafo 4, della presente Nota tecnica.

- visualizzare la proposta di attribuzione degli stessi costi, al III livello del Piano dei conti, alle singole Missioni Istituzionali, selezionate in precedenza, elaborata utilizzando come parametro gli Anni Persona di impegno ordinario, rilevati dal Centro per Missione Istituzionale, e registrarla a sistema.

Nel caso in cui l'utente inseritore del Centro di costo dovesse inserire costi diretti sulle Missioni o modificare gli inserimenti registrati precedentemente, dovrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale per:

- modificare manualmente i costi attribuiti dalla procedura automatica alle singole Missioni Istituzionali;
- aggiungere a ciascuna Missione altri costi, oltre a quelli attribuiti tramite la procedura d'ausilio.

3.4 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e loro attribuzione

Per la rilevazione dei costi del II semestre 2006, come anche per la precedente fase di consuntivo del I semestre, è prevista una procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti, attraverso la quale, ogni Centro di costo, accedendo alle applicazioni presenti sul portale di Contabilità Economica, è chiamato ad inserire i valori patrimoniali che ha acquisito nel II semestre, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del terzo livello del Piano dei conti.

La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo per la Rilevazione dei costi del II semestre 2006.

Il Centro di costo dovrà selezionare alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare le quote di ammortamento. Successivamente la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali selezionate.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona per Missione Istituzionale, precedentemente inseriti dal Centro di costo, il quale potrà accettare la proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento del Centro di costo (la procedura controllerà, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema.

Qualora si procedesse alla modifica dei valori patrimoniali acquisiti nel II semestre, la proposta di attribuzione della nuova quota di ammortamento potrà essere effettuata, a scelta, sulla base degli Anni Persona o della ripartizione percentuale delle quote effettuata in precedenza dal Centro di costo.

3.5 Compilazione della Nota illustrativa

Analogamente alle precedenti rilevazioni è stata prevista, per ogni Centro di costo, la compilazione della "Nota illustrativa", allo scopo di corredare le informazioni economiche e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", costituisce parte integrante del processo di rilevazione dei costi ed è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate:

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><th>Nome della Sezione</th><th>Contenuto</th></tr>
<tr><td>Anni persona</td><td>Serve per fornire giustificazioni in merito alle variazioni degli Anni persona rilevati tra:
- il I e II semestre 2006
- il Consuntivo 2005 e il Budget rivisto 2006</td></tr>
<tr><td>Missioni italiane – estere</td><td rowspan="7">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti derivanti:
- tra il costo rilevato nel I e II semestre 2006
- tra il costo rilevato per l'intero anno 2006 e quello previsto in sede di budget rivisto per lo stesso periodo ed il consuntivo dell'anno 2005.</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Investimenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>Serve per fornire qualsiasi altra indicazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro di costo.</td></tr>
</table>

Va tenuto presente che, in particolare, all'interno delle Sezioni "*Beni di consumo*", "*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*", "*Altri costi*" e "*Oneri straordinari e da contenzioso*", corrispondenti a voci di primo livello, sono state predisposte delle sottosezioni

relative alle voci di secondo livello per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo.

Al momento della "Fine comunicazione" da parte del Centro di costo, il Sistema attiva alcuni **controlli automatici sulle variazioni:**

a) dei dati immessi in sede di consuntivo tra I e II semestre 2006;

b) dei valori consuntivi per l'intero anno 2006 ed i corrispondenti valori del budget rivisto dello stesso anno;

c) dei valori consuntivi per l'intero anno 2006 ed i corrispondenti valori dell'anno 2005;

in particolare controlla:

- se lo scostamento degli Anni Persona, per ogni qualifica, supera il 10%, e in valore assoluto, non inferiore a 5 anni persona;
- se lo scostamento dei costi diversi dalle Retribuzioni e dagli ammortamenti, supera il 20%, e in valore assoluto non inferiore a 10.000€;
- se lo scostamento del valore degli investimenti supera il 20% e in valore assoluto non inferiore a 10.000€.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il Sistema consentirà la validazione solo previa compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento.**

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del Centro di costo.

* * *

Per ulteriori approfondimento sul processo esposto si rimanda al **corso *on line*** di auto-addestramento per il profilo **"inseritore del centro di costo"**, a cui si accede dall'area riservata del portale di Contabilità Economica.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo e:

- se il controllo avrà **esito positivo** effettuerà **la validazione** dei dati che, a questo punto, saranno trasmessi all'Ufficio Centrale di Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
- se il controllo avrà dato **esito negativo, riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo possono, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del Centro di costo. In entrambi i casi, occorrerà, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di responsabilita' amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa, attraverso apposita utenza, è abilitato:

- alla visualizzazione dei dati economici dei Centri di costo sottostanti e al monitoraggio del relativo processo di raccolta;
- all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e finanziaria per i Centri di costo sottostanti.
- alla visualizzazione delle informazioni sulle modalità di ripartizione dei costi comuni inserite nelle precedenti fasi di budget e consuntivo I semestre 2006.

5.1 Inserimento delle informazioni per la riconciliazione.

Allo scopo di ricondurre la consuntivazione economica a quella finanziaria – operazione di riconciliazione - è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Sebbene l'operazione di riconciliazione venga effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario, tuttavia, che le Amministrazioni, oltre ai dati di costo, inviino le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni per la riconciliazione devono essere inserite e trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, in funzione del ruolo riconosciuto a quest'ultimi nell'ambito del processo di contabilità economica.

Per ulteriori informazioni in merito, pur rimandando alla corrispondente sezione del **Manuale**, si ritiene utile, in questa sede, riportare alcune indicazioni di base.

Le informazioni di riconciliazione devono essere fornite con riferimento ai **costi rilevati ed agli investimenti effettuati**, complessivamente, dai sottostanti Centri di costo, per natura e per l'intero anno 2006, indipendentemente dalla suddivisione per semestri e per Missioni Istituzionali.

A partire dalla presente rilevazione, le informazioni da fornire sono di tre tipi, alle quali corrispondono tre distinte schede informatizzate:

Informazioni analitiche, servono ad evidenziare, **per ogni tipologia di costo sostenuto e per ogni investimento effettuato**, nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa, la provenienza delle risorse finanziarie (pagamenti effettuati) che sono servite ad acquisire beni e servizi che il Centro ha effettivamente impiegato. Nella relativa scheda informatizzata saranno preimpostati, distintamente per voce del I livello del Piano dei conti, la somma dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati, dai Centri di costo sottostanti al Centro di responsabilità amministrativa, riferiti all'intero anno.

La procedura di riconciliazione, in questa fase, è stata semplificata, prevedendo l'inserimento delle informazioni delle spese sostenute relativamente ai costi ed agli investimenti al I livello del piano dei conti. I costi rilevati rimarranno, tuttavia, visualizzabili fino al III livello.

Nella stessa schermata, inoltre, è stata inserita la parte riguardante le **Opere in corso,** ovvero le spese sostenute per la realizzazione in economia di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che non sono state ancora ultimate nell'anno di riferimento. Tali spese saranno rilevate al terzo livello del piano dei conti.

Informazioni analitiche per la riconciliazione con il Bilancio finanziario – Dettaglio dei capitoli – Questa nuova funzione, consente di evidenziare notizie di dettaglio dei capitoli su cui vengono sostenute le spese indicate nella schermata precedente "*informazioni analitiche*". La scheda, di seguito riportata, visualizza, distinte per il I livello del piano conti, le spese sostenute dal Cdr, e permette l'inserimento dei capitoli del bilancio finanziario di riferimento o, note illustrative in merito.

Informazioni Analitiche per la Riconciliazione con il Bilancio Finanziario - Microsoft Internet Explorer

Ministero: **MINISTERO ...**

Centro di responsabilità: **CENTRO DI RESPONSABILITA' A**

Piano dei Conti	Spese Sostenute	Numero identificativo dei capitoli di riferimento
Personale		
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa	433206	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero	0	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa di altri Ministeri	0	
Spese sostenute su fondi esterni al Bilancio dello Stato	0	
Beni di Consumo		
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa	0	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero	0	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa di altri Ministeri	0	
Spese sostenute su fondi esterni al Bilancio dello Stato	0	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli del Centro di Responsabilita' Amministrativa	0	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa dello stesso Ministero	0	
Spese sostenute su stanziamenti di competenza di capitoli di altri Centri di Responsabilita' Amministrativa di altri Ministeri	0	

Informazioni sintetiche, servono ad evidenziare, a livello di Centro di responsabilità amministrativa e senza distinzione per voce del Piano dei conti, i pagamenti effettuati con risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa ed i relativi capitoli di riferimento, destinate:

- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; rilevate, cioè, da Centri di costo non appartenenti al Centro di responsabilità;
- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) che saranno utilizzate in esercizi futuri: in questa categoria si possono comprendere le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri.

Considerato che, al momento di effettuare la rilevazione dei costi del II semestre, le informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2006 sono disponibili, solo in parte, presso le Amministrazioni, e al fine di agevolare l'onere relativo alla loro **stima**, vengono di seguito indicate, per tipologia di costo, le fonti informative da cui sarà possibile ottenere quegli elementi che, pur non corrispondendo esattamente al pagato effettivo, sono ragionevolmente vicini a tale importo.

Tipologia di costo	Fonte informativa a cui riferirsi per stimare il dato del pagato
COSTO DEL PERSONALE (RETRIBUZIONE)	*"FLUSSI DI SPESA MENSILI" (SISTEMA IGOP)*
Altri costi gestiti tramite RUOLI DI SPESA FISSA (Esempio: affitti,spese di giustizia, etc..)	*Decreti di impegno*
Costi relativi ad ACQUISTO BENI E SERVIZI	*Copia degli ordinativi diretti o, in mancanza degli stessi, interrogazione al sistema informativo disponibile presso l' U.C.B. dell'Amministrazione.*
Costi gestiti tramite FUNZIONARI DELEGATI	*Copia degli ordinativi diretti di II° livello.*

* * *

A chiusura del Rendiconto generale dello Stato (Conto del Bilancio), previa comunicazione sul portale di contabilità economica, è prevista la possibilità di riaprire la sola fase relativa all'operazione di riconciliazione, per consentire eventuali modifiche agli importi precedentemente stimati.

5.2 Inserimento delle informazioni relative ai criteri di attribuzione dei costi comuni

In merito ai criteri di attribuzione dei costi comuni gestiti da un Centro di Responsabilità Amministrativa sui centri di costo sottostanti o su altri Centri di Responsabilità, si deve tener conto che:

- avendo valenza annuale e riferendosi all'intero esercizio dovrebbero essere inseriti una sola volta;
- sarebbe opportuno mantenere i medesimi criteri utilizzati nella fase di previsione iniziale (budget definito) anche nelle successive fasi di consuntivo I semestre, revisione del budget e consuntivo II semestre, al fine di garantire la coerenza dei dati;
- è possibile, tuttavia, modificare i criteri in oggetto in corso d'anno nelle fasi di consuntivo I semestre e revisione budget:

Nella presente fase di rilevazione, i soli Centri di responsabilità amministrativa istituiti a seguito della ristrutturazione organizzativa ex legge n. 233/2006, che non hanno avuto in

precedenza la possibilità di inserire tali informazioni, saranno, in via eccezionale, autorizzati ad inserire le modalità di ripartizione.

5.3 Validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa effettuerà la validazione delle informazioni inserite di propria pertinenza. Tale validazione avrà il valore di firma e di trasmissione delle informazioni all'Ufficio Centrale del Bilancio competente.

* * *

Per ulteriori approfondimento sul processo esposto si rimanda al ***corso on line*** di auto-addestramento per il profilo "**referente del Centro di responsabilità amministrativa**", a cui si accede dall'area riservata del portale di Contabilità Economica.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale di Bilancio

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, infatti essi devono assicurare, attraverso il proprio profilo informatico il **controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi e alle regole di contabilità economica previsti nel Manuale più volte richiamato e alle indicazioni contenute nella presente circolare. Al tempo stesso, collaborano con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Agli Uffici Centrali di Bilancio, in particolare, spetta:

- la verifica dei dati economici e della connessa Nota illustrativa trasmessi dai Centri di costo dopo la validazione effettuata dai responsabili di quest' ultimi;
- la verifica delle informazioni per la riconciliazione e delle altre informazioni trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, dopo la validazione effettuata dai relativi referenti.

Le operazioni di controllo si concluderanno con distinte **approvazioni**, che hanno il valore di trasmissione dei dati all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Qualora l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare **rettifiche o integrazioni ai dati economici trasmessi da uno o più Centri di costo**, contatterà il Centro interessato e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, procederà alla **sospensione della validazione del Centro di costo**. A tale operazione, che avrà l'effetto di sospendere anche la

validazione del Centro di responsabilità a cui il Centro di costo fa riferimento, dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro, nonché una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa. Nel caso, invece, in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio ritenesse opportuno rettificare o integrare **i soli dati trasmessi da uno o più Centri di responsabilità amministrativa**, contatterà il Centro interessato e procederà alla **sospensione della validazione del Centro di responsabilità amministrativa**, che non avrà effetto sulle validazioni dei Centri di costo. A tale operazione dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa.

* * *

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2006 (sintesi)
Uff. del personale (inseritore)
Determina il costo medio del lavoro ordinario a seguito dell'elaborazione dei costi medi delle competenze accessorie e verifica i costi delle competenze fisse, preimpostati a sistema con i valori inseriti nel I sem 2006, per posizione economica e Centro di responsabilità. Chiede autorizzazione all'IGPB per eventuali modifiche.
Il responsabile Uff. del personale
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario, per il consuntivo del II semestre 2006.
Seleziona le Missioni Istituzionali su cui effettuare la rilevazione del II sem. 2006 e può indicare altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget definito 2006
Il Centro di costo
Nell'apposita schermata inserisce gli Anni Persona, rilevati per posizione economica e per Missione Istituzionale, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del
Inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)
Se decide di avvalersi della procedura di ausilio:
procedura di ausilio ?
SI
NO
Se decide di non avvalersi della procedura di ausilio:
Inserisce i costi, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura
Nell' apposita schermata inserisce i costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura e per Missione Istituzionale
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Inserisce i valori patrimoniali, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa, valida i dati inseriti e comunica la fine attività
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Effettua la validazione dei dati di costo del Centro di costo per il II semestre 2006
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Visualizza i dati inseriti dai Cdc sottostanti
Inserisce le informazioni analitiche, sintetiche ed il dettaglio dei capitoli per la riconciliazione con il bilancio finanziario
Per i soli CDR istituiti ex l. 233/2006, comunica i criteri di ribaltamento dei costi comuni
Effettua la validazione dei dati
Riapre gli inserimenti per il Cdr
Riapre gli inseriment i per il Cdc
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Approva i dati di riconciliazione
Errori ?
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori ?
Produce documenti informativi che trasmette agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse
Rilevazione dei costi del II semestre 2006

07A00414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle comunicazioni.

Premesso che:

ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, modificato successivamente con decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio;

ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento delle attività predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile;

ai sensi dell'art. 7-*bis* del medesimo decreto-legge le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire ogni collaborazione possibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle risorse necessarie;

con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate le «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

con decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004, e con successive modifiche apportate con decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 è stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 ottobre 2003 sono state apportate modifiche al protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2003;

con la legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile;

che l'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino;

il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002 alla nota 85 riserva coppie di frequenze sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile;

il protocollo d'intesa stipulato in data 16 ottobre 2002 relativo alla concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che stabilisce, all'art. 2, tra l'altro, la sua validità in quattro anni dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto è giunto alla sua naturale scadenza;

entrambe le Amministrazioni ritengono utile e necessario rinnovare i contenuti di detta collaborazione che ha prodotto significati progressi nella realizzazione di specifiche reti radio regionali dedicate alla protezione civile migliorando sensibilmente su quei territori le possibilità di comunicazione soprattutto nelle situazioni di emergenza;

è altresì necessario completare la progettazione e la implementazione delle reti di TLC ad uso del servizio di protezione civile, con particolare riferimento a quelle radio, in un ottica di integrazione tra le reti a livello nazionale e regionale e di sinergia degli interventi tra le Amministrazioni nazionali e regionali;

entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno sviluppare accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti di ricerca al fine di promuovere da un lato una domanda più qualificata sul settore delle reti di TLC ad uso della protezione civile, dall'altro un offerta più efficace e tempestiva attivando partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunità offerte dai programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore;

è interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove tecnologie con particolare riguardo allo sviluppo di reti che utilizzino sistemi Tetra e Wi Max in porzioni di territorio particolarmente interessate da rischi ed eventi;

è necessario promuovere azioni sinergiche tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'attuazione del «Programma informativo nazionale di pubblica utilità» di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche attraverso nuove forme di collaborazione con i concessionari dei servizi radiofonici nazionali e televisivi;

in data 15 settembre 2004 è stata stipulata una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e le aziende di telefonia mobile per la costituzione del Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza, con durata di un anno;

è necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori di telefonia fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture tecnico logistiche, la disponibilità di servizi innovativi anche in attuazione dell'art. 7-*bis* della legge n. 401/2001;

analoga Convenzione è stata stipulata con le principali associazioni delle imprese del sistema radiotelevisivo pubblico e privato in data 28 settembre 2004 finalizzata alla realizzazione del citato Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile intende avvalersi, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel complesso settore delle comunicazioni, della collaborazione istituzionale rappresentata anche dalle conoscenze e dalle competenze tecnico scientifiche del Ministero e presente anche nei suoi organismi controllati o vigilati come l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e la Fondazione Ugo Bordoni;

entrambe le Amministrazioni condividono l'esigenza di accrescere e diffondere presso ogni categoria di cittadino e in particolare nei confronti delle nuove generazioni la sensibilità e la conoscenza

nei confronti dei rischi naturali ed antropici presenti nel nostro Paese, sviluppando una cultura positiva dei metodi e dei comportamenti di prevenzione, attraverso l'elaborazione di appositi contenuti programmatici da veicolare attraverso campagne di comunicazione ovvero mediante canali tematici;

in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro Paese, su impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 marzo 2002, il cosiddetto «Numero unico di emergenza»;

considerata l'esigenza che viste le numerose ed importanti sinergie il Ministero delle comunicazioni sia rappresentato in seno ai diversi organismi nazionali di protezione civile ed in particolare nel Comitato operativo di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

considerate anche le possibili sinergie operative con le strutture locali e nazionali di protezione civile e i servizi che contestualmente anche nelle fasi di emergenza il sistema postale è tenuto a fornire ai cittadini e alle istituzioni;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Finalità del Protocollo d'intesa

1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si impegnano a sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile, in un'ottica di interoperabilità e convergenza tra le reti a livello nazionale e regionale e in coerenza con gli interventi in corso di attuazione o già attuati dalle Amministrazioni nazionali e regionali.

2. Il Ministero delle comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti di competenza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, predispongono un programma operativo in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con particolare riguardo a:

a) realizzazione di una rete radio nazionale;

b) sviluppo ed utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile;

c) realizzazione ed implementazione del circuito nazionale di emergenza (CNIE);

d) sperimentazione di servizi su reti Tetra e Wi Max;

e) collaborazione e sinergia di natura tecnica e logistica con i concessionari dei servizi radio televisivi e radiofonici ed operatori di telefonia mobile e fissa.

Art. 2.

Frequenze radio

1. Le frequenze rese disponibili dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente protocollo, sono finalizzate alla realizzazione delle reti di comunicazione di cui all'art. 1.

Il Ministero delle comunicazioni rende inoltre disponibili l'utilizzo delle coppie di frequenze radio indicate nell'allegato 1 al presente protocollo d'intesa.

2. Per garantirne un efficiente impiego, le predette frequenze sono state suddivise come segue:

2.1. coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

2.2. coppie di frequenze per la realizzazione di reti a copertura regionale esclusivamente dedicate a comunicazioni di protezione civile.

La relativa pianificazione prevede due coppie di frequenze per Regione, salvo diverse esigenze derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 8.

Ciascuna delle due coppie di frequenze, pianificate per Regione, è utilizzata in ragione di canali così finalizzati:

a) un canale diretto a garantire il collegamento con gli Organi istituzionali che collaborano con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nelle fasi di emergenza per il coordinamento dei soccorsi;

b) un canale diretto a garantire l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile, individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 e successive modifiche integrazioni;

2.3 coppie di frequenze per la realizzazione di reti nell'ambito provinciale e/o interprovinciale o per aree omogenee di copertura radio-elettrica, da utilizzarsi anche come riserva delle frequenze nazionali o regionali in particolari condizioni di emergenza.

La suddivisione delle coppie di frequenze di cui ai precedenti numeri 2.2 e 2.3 è predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo comma 8.

Il Ministero delle comunicazioni indica ed autorizza le frequenze necessarie a realizzare la rete di connessione tra i ripetitori e la rete dorsale d'interesse nazionale;

3. Per l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 2, n. 2.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al Ministero delle comunicazioni per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso delle frequenze.

4. Con successivi accordi saranno disciplinate le modalità e le procedure per l'utilizzo delle frequenze di cui al comma 2, numeri 2.2 e 2.3 sulla base di previe concertazioni con le Regioni e le Province autonome dirette anche a favorire la costituzione di poli su basi interregionali.

5. In attesa dell'adozione degli accordi previsti nel precedente articolo, il Ministero delle comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo delle frequenze di cui al comma 2, per occasionali esigenze di emergenza ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile.

Le relative richieste possono essere formulate dalle autorità di protezione civile territorialmente competenti, nonché dalle altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

Le richieste devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai fini del relativo nulla-osta, per il tramite del Prefetto territorialmente competente anche per gli aspetti relativi all'ordine e sicurezza pubblica ovvero dal competente Ufficio di protezione civile della Regione e quindi trasmesse al Ministero delle comunicazioni per le opportune autorizzazioni.

6. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'uso delle frequenze di cui al presente protocollo verificando che le stesse non vengano abusivamente utilizzate da soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine del periodo, per il quale l'uso delle frequenze è stato temporaneamente autorizzato ai sensi del comma 5, cessi la utilizzazione delle stesse.

7. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alla normativa internazionale vigente in materia di apparati radio e telecomunicazioni.

8. Il Ministero delle comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo di frequenze finalizzate alla sperimentazione di progetti pilota individuati nell'ambito delle reti di TLC di cui all'art. 1.

Art. 3.

Programma informativo nazionale di pubblica utilità

1. Il Ministero delle comunicazioni fornisce ogni utile collaborazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione del programma informativo nazionale di pubblica utilità, di cui al comma 1 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, promuovendo, anche attraverso partenariati pubblico-privati, l'utilizzo, l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture tecnico-logistiche dei concessionari di servizi radio televisivi e radiofonici.

2. Il Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle concessioni per i servizi televisivi e radiofonici nazionali individua forme e modalità per dare concreta attuazione ed operatività al programma di cui al comma precedente.

Art. 4.

Supporto attività del Comitato operativo di protezione civile

1. Il Ministero delle comunicazioni designa un proprio rappresentante presso il Comitato operativo di protezione civile di cui all'art. 10, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di garantire una costante opera di raccordo tra le diverse strutture ministeriali e le attività del Comitato stesso con particolare riguardo alle esigenze derivanti da situazioni emergenziali nel territorio nazionale e per fornire la propria assistenza nei rapporti con le autorità competenti in materia di telecomunicazioni nelle emergenze all'estero nelle quali il Dipartimento della protezione civile è coinvolto.

2. Nelle situazioni di emergenza di cui al comma precedente il Ministero delle comunicazioni supporta le attività di protezione civile, anche attraverso le proprie strutture territoriali, fornendo ogni utile assistenza anche nella individuazione dei sistemi di telecomunicazione anche di natura temporanea e campale in grado di consentire la più tempestiva copertura dei luoghi colpiti dall'evento e dal territorio verso i luoghi di coordinamento dell'emergenza.

Art. 5.

Numero di emergenza unico europeo

1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche in applicazione di quanto previsto nell'art. 76 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», sviluppano ogni utile collaborazione per l'implementazione, la identificazione (qualora tecnicamente possibile) della ubicazione della località del chiamante e la conoscenza da parte dei cittadini del Numero di emergenza unico europeo.

Art. 6.

Iniziative e campagne di comunicazione

1. Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile individuano e definiscono uno specifico programma di collaborazione finalizzato alla realizzazione di campagne e/o iniziative di comunicazione riguardanti la conoscenza e la prevenzione dei rischi naturali e antropici nonché la loro ulteriore veicolazione e valorizzazione nell'ambito delle iniziative di transizione del sistema radio televisivo verso la tecnologia digitale terrestre.

2. Per le attività di cui al comma precedente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegna a coinvolgere le altre componenti nazionali del Servizio nazionale di protezione civile sensibilizzando in modo particolare le strutture regionali.

Art. 7.

Partecipazione a programmi comunitari

Il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegnano a promuovere la partecipazione di progetti nazionali finalizzati all'innovazione e ricerca delle infrastrutture e servizi di TLC per le attività di protezione civile, a programmi comunitari e a piattaforme tecnologiche europee.

Art. 8.

Attività di supporto tecnico e qualificazione

1. Al fine di garantirne il necessario supporto tecnico alle diverse attività delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile in relazione, in particolare, alle esigenze di progettazione, realizzazione, certificazione e collaudo tecnico dei sistemi, delle reti tecnologiche, degli impianti e degli apparati al servizio del sistema di protezione civile, nonché per le attività di ricerca, formazione e divulgazione il Ministero delle comunicazioni mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile le necessarie risorse umane e tecnologiche anche avvalendosi, allo scopo, dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM).

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo mette, altresì, a disposizione del Presidente del Comitato di cui al successivo art. 9 le necessarie risorse strumentali, tecnologiche ed umane.

3. Le modalità applicative dei contenuti del presente articolo - vengono disciplinate con provvedimenti emanati d'intesa tra il Capo Dipartimento della protezione civile e il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Comitato tecnico

1. Per l'attuazione dei contenuti del presente protocollo, è istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, un apposito Comitato tecnico, presieduto dal segretario generale del Ministero e composto da sei membri, di cui tre designati dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni e tre designati dal capo Dipartimento della protezione civile.

2. Il Comitato è integrato per l'attività che lo rendano necessario da un ulteriore membro nominato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Il Comitato è integrato, per le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome nonché, come previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 ottobre 2003, da ulteriori 3 membri designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione ad argomenti di interesse regionale e può articolare, con provvedimenti adottati dal Presidente, le proprie attività costituendo specifici gruppi di lavoro ed invitando a partecipare ogni altro Ente, amministrazione o azienda ritenuta utile per l'esame delle problematiche ed il raggiungimento degli obiettivi.

4. Il comitato tecnico per le attività del presente protocollo si può avvalere anche del gruppo di lavoro sulle frequenze radio, istituito con l'art. 9 del precedente Protocollo d'intesa, stipulato in data 16 ottobre 2002 e che tra l'altro svolge i seguenti compiti:

a) propone la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 2 comma 2, numeri 2.2 e 2.3, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed assegnare, valutate le esigenze prospettate;

b) formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art. 2, comma 4, nonché alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2, numeri 2.2 e 2.3;

c) stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno conformare i soggetti utilizzatori;

d) approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente, predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie.

Art. 10.

Durata, modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere modificato, anche sulla base delle indicazioni eventualmente formulate dal Comitato di cui all'art. 9, in ogni momento previa intesa delle parti.

2. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
BERTOLASO

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
FIORI

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE DELLE COPPIE DI FREQUENZE

Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 2; punto 2.1.).

VHF:

159,6375 - 164,2375 MHz;
159,7000 - 164,3000 MHz;
159,7750 - 164,3750 MHz;
159,9250 - 164,5250 MHz;

UHF:

450,4000 - 460,4000 MHz;
450,7000 - 460,7000 MHz;
450,7375 - 460,7375 MHz;
459,2750 - 469,2750 MHz.

Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali, provinciali, interprovinciali o per aree omogenee (art. 2, comma 2, punti 2.2. - 2.3.).

VHF:

159,6250 - 164,2250 MHz;
159,6500 - 164,2500 MHz;
159,6875 - 164,2875 MHz;
159,7500 - 164,3500 MHz;
159,7625 - 164,3625 MHz;
159,8000 - 164,4000 MHz;
159,8250 - 164,4250 MHz;
159,9125 - 164,5125 MHz;
159,3750 - 163,9750 MHz;
159,4250 - 164,0250 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.

07A00477

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS.ma Annunziata, in Pescopagano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in Pescopagano (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00383

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Anna, in Lavello

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Anna, con sede in Lavello (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00384

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS.ma Annunziata, in San Fele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della SS.ma Annunziata, con sede in San Fele (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00385

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2893
Yen	155,24
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,755
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66165
Fiorino ungherese	253,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8732
Nuovo leu romeno	3,4069
Corona svedese	9,1115
Corona slovacca	34,698
Franco svizzero	1,6125
Corona islandese	91,80
Corona norvegese	8,3435
Kuna croata	7,3686
Rublo russo	34,2970
Nuova lira turca	1,8485
Dollaro australiano	1,6544
Dollaro canadese	1,5136
Yuan cinese	10,0545
Dollaro di Hong Kong	10,0550
Rupia indonesiana	11771,31
Won sudcoreano	1212,01
Ringgit malese	4,5312
Dollaro neozelandese	1,8692
Peso filippino	63,176
Dollaro di Singapore	1,9918
Baht tailandese	46,337
Rand sudafricano	9,3538

Cambi del giorno 15 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2941
Yen	156,00
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,765
Corona danese	7,4520
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65845
Fiorino ungherese	252,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6976
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8693
Nuovo leu romeno	3,3916
Corona svedese	9,0829
Corona slovacca	34,815
Franco svizzero	1,6127
Corona islandese	90,99
Corona norvegese	8,3290
Kuna croata	7,3642
Rublo russo	34,3750
Nuova lira turca	1,8467
Dollaro australiano	1,6503
Dollaro canadese	1,5108
Yuan cinese	10,0834
Dollaro di Hong Kong	10,0926
Rupia indonesiana	11795,72
Won sudcoreano	1214,51
Ringgit malese	4,5378
Dollaro neozelandese	1,8630
Peso filippino	63,204
Dollaro di Singapore	1,9952
Baht tailandese	46,503
Rand sudafricano	9,3305

Cambi del giorno 16 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2953
Yen	156,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,763
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65920
Fiorino ungherese	252,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8828
Nuovo leu romeno	3,3844
Corona svedese	9,0621
Corona slovacca	34,767
Franco svizzero	1,6138
Corona islandese	91,42
Corona norvegese	8,3140
Kuna croata	7,3600
Rublo russo	34,3880
Nuova lira turca	1,8575
Dollaro australiano	1,6511
Dollaro canadese	1,5127
Yuan cinese	10,0904
Dollaro di Hong Kong	10,1032
Rupia indonesiana	11751,61
Won sudcoreano	1211,82
Ringgit malese	4,5361
Dollaro neozelandese	1,8585
Peso filippino	63,081
Dollaro di Singapore	1,9936
Baht tailandese	46,486
Rand sudafricano	9,3670

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00543

MINISTERO DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale, previsto dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinato alla copertura degli oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. degli addetti al settore del trasporto pubblico locale nel biennio 2002/03. Anno 2006.

Si rende noto che questa Amministrazione ha attivato la procedura diretta ad erogare il contributo spettante alle aziende aventi titolo per l'anno 2006, autorizzato dalla norma sopra richiamata.

Tuttavia, al fine di consentire la liquidazione del contributo in argomento è necessario che le aziende del comparto, beneficiarie del medesimo finanziamento per l'anno 2005, le quali abbiano già inoltrato i documenti per ottenere il contributo per l'anno 2006, rimettano a questo Ministero - Direzione generale s.t.i.f., via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, il consuntivo sintetico, riprodotto in allegato 1, al presente comunicato, compilato accuratamente e firmato dagli organi indicati a piè pagina, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si evidenzia che in mancanza di tale prospetto l'Amministrazione non può procedere alla liquidazione del contributo per l'anno 2006.

L'anzidetto documento contabile, che deve necessariamente trovare rispondenza con le scritture contabili dell'azienda richiedente, va inoltrato a questo Ministero con una nota di trasmissione firmata dal legale rappresentante.

In sede di liquidazione del contributo spettante per l'anno 2006, l'Amministrazione provvede ad effettuare il conguaglio tra le somme erogate e quelle effettivamente corrisposte ai dipendenti dalle aziende beneficiarie del finanziamento per l'anno 2005, ferma restando la facoltà di procedere ad opportuni controlli per verificare la legittimità e l'esattezza dei finanziamenti percepiti.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla predetta Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, tel. 06/41586420 - 41586315.

Il presente comunicato è valido a tutti gli effetti di legge.

ALLEGATO 1

REGIONE:
AZIENDA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
FAX:

CONSUNTIVO CONTRIBUTO ANNO 2005

RENDICONTO DELLE SOMME EROGATE AI DIPENDENTI ADDETTI AL SETTORE DEL T.P.L. RELATIVE AGLI AUMENTI CONTRATTUALI STABILITI DALL'ACCORDO SIGLATO IL 20.12.2003 - ART. 23 DELLA LEGGE 27.2.2004, N. 47

numero dipendenti in forza al 1.1.2005	
consistenza media dipendenti anno 2005	
parametro retributivo medio dell'azienda 2005	
SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (a)	€
ONERI SOCIALI E RIFLESSI (b)	€
IMPORTO CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO (c)	**€**
DIFFERENZA DA REGOLARE +/- (a+b-c)	€

Si attesta che gli importi sopra indicati sono stati effettivamente corrisposti ai dipendenti di questa Azienda addetti al settore del trasporto pubblico locale ed annotati nelle scritture contabili.

LUOGO E DATA……………………………………………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA
(nome e cognome)

IL COLLEGIO SINDACALE
(ove costituito)

07A00413

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Provvedimenti di ritiro e di divieto d'uso con campionamento inerenti alcuni lotti

Si comunica che:

1) in data 19 ottobre 2006, prot. n. AIFA/UAO/88389/I.5.i.a.7.4 è stata ritirata la specialità medicinale «Foscavir soluzione endovenosa 250 ml», lotto n. FI 850 scadenza 09/2007 ditta Astra Zeneca S.p.a. sita in Basiglio (Milano) per fuori specifica analisi particelle;

2) in data 26 ottobre 2006, prot. n. AIFA/UAO/90822P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Terazosina Teva 5 mg cpr» lotti n. T04021 scadenza 10/2008 e n. T04023 scadenza 10/2008 ditta Teva Pahrma Italia S.r.l. sita in Milano per frammischiamento;

3) in data 31 ottobre 2006, prot. n. AIFA/UAO/92365/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Eubetal antibiotico collirio», lotto n. 060175B602 scadenza 05/2008 ditta S.I.F.I. S.p.a. sita in Aci Sant'Antonio (Catania) per presenza frammento vetro;

4) in data 13 novembre 2006, prot. n. AIFA/UAO/96557/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Eubetal antibiotico collirio» lotti n. 060175A601 scadenza 05/2008 e n. 060175B601 scadenza 05/2008 ditta S.I.F.I. S.p.a. sita in Aci Sant'Antonio (Catania) per presenza frammento vetro;

5) in data 27 novembre 2006, prot. AIFA.UAO/103499/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Verapamil Merck Generics 120 mg cpr» lotto n. 4012 ditta Merck Generics S.p.a. sita in Cinisello Balsamo (Milano) per frammischiamento;

6) in data 29 novembre 2006, prot. AIFA.UAO/104210/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Verapamil Merck Generics 240 mg cpr» lotto n. 4012 ditta Merck Generics S.p.a. sita in Cinisello Balsamo (Milano) per frammischiamento;

7) in data 24 novembre 2006, prot. AIFA/UAO/102666/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «TACHIFLU cpr effervescenti» lotti n. 141 scadenza 07/2008 n. 142 scadenza 07/2008 n. 143 scadenza 07/2008 ditta A.C.R.A.F. Angelici S.p.a. sita in Roma per rigonfiamento blister;

8) in data 29 novembre 2006, prot. AIFA.UAO/104664/I.5.i.a.7.2 è stato predisposto un divieto d'uso con campionamento della specialità medicinale «Sodio cloruro 0,9% 100 ml» lotto n. 6287-2 scadenza 04/2009 ditta Laboratori Diaco Biomedicali sita in Trieste per presenza corpo estraneo;

9) in data 12 dicembre 2006, prot. AIFA/UAO/109752/P/I.5.i.a.7.3 è stata ritirata la specialità medicinale «Furosemide fiale 2 ml» lotto n. 08C06 scadenza 03/2009 ditta Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. sita in Monteroni D'Arbia (Siena) per mancanza serigrafia.

07A00479

Comunicato di rettifica relativo all'estratto riguardante «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano "Prelectal"».

L'estratto relativo al provvedimento UPC/II/2638 del 27 novembre 2006, riguardante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso umano "Prelectal"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2006, alla pagina 27, prima colonna, dove è scritto: «Modifica apportata: rilascio da parte del *ECDM* del certificato di idoneità della monografia della farmacopea europea ...», leggasi: «Modifica apportata: rilascio da parte del *EDOM* del certificato di idoneità della monografia della farmacopea europea ...».

07A00544

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Nomina di un componente del Garante del contribuente per la Campania

Si comunica che, con decreto n. 139 del 18 dicembre 2006 del presidente della Commissione tributaria regionale della Campania, il dott. Enrico Gambardella è stato nominato componente del Garante del contribuente per la Campania.

Il testo del decreto è consultabile sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria: www.giustizia-tributaria.it

07A00445

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-017) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale € **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale € **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale € **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale € **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.